



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 29.4.1996, come modificato con deliberazione n. 55/C.C. del 5.6.1996

Divenuto esecutivo in seguito a controllo del CO.RE.CO. in data 24.6.1996 al Prot. n. 14055

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 29.6.1996 al 14.7.1996

Entrato in vigore dal 15.7.1996, giorno di pubblicazione

Modificato con deliberazione n. 58/C.C. del 23.7.2009

Modificato con deliberazione n. 86/C.C. del 26.11.2009

Modificato con deliberazione n. 101/C.C. del 21.12.2009

Modificato con deliberazione n. 32/C.C. del 28.4.2011

INDICE

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1 - Regolamento – finalità	Pag. 2
ART. 2 - Durata in carica del Consiglio	Pag. 2
ART. 3 -La sede delle adunanze	Pag. 2
CAPO II - IL PRESIDENTE	
ART. 4 - Presidenza delle adunanze	Pag. 3
ART. 5 - Adunanza per la convalida degli eletti	Pag. 3
ART. 6 - Compiti e poteri del Presidente	Pag. 3
CAPO III -I GRUPPI CONSILIARI	
ART. 7- Costituzione	Pag. 4
ART. 8 - Conferenza dei Capigruppo	Pag. 4
CAPO IV- COMMISSIONI CONSILIARI	
ART. 9 - Costituzione e composizione	Pag. 5
ART. 10 - Presidente e Segretario	Pag. 5
ART. 11 - Funzionamento	Pag. 5
ART. 12 - Impulso e decisione	Pag. 6
ART. 13 – Interventi	Pag. 6
ART. 14 - Commissioni speciali	Pag. 6
ART. 15 - Commissione d'indagine	Pag. 6
CAPO V - CONSIGLIERI SCRUTATORI	
ART. 16- Designazione e funzioni	Pag. 7
PARTE II -I CONSIGLIERI COMUNALI	
CAPO I - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO	
ART. 17- Entrata in carica – Convalida	Pag. 9
ART. 18 - Dimissioni	Pag. 9
ART. 19- Decadenza, rimozione e sospensione	Pag. 9
ART. 20 - Diritto di iniziativa	Pag. 10
CAPO II - DIRITTI	
ART. 21 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno	Pag. 11
ART. 22 -L'interrogazione	Pag. 11
ART. 23 - L'interpellanza	Pag. 12
ART. 24 - La mozione	Pag. 12
ART. 25 - Ordini del giorno	Pag. 12
ART.26 - Richiesta di convocazione del Consiglio	Pag. 13
ART. 27- Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	Pag. 13
ART. 28 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	Pag. 13
ART. 29 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità	Pag. 14
CAPO III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	
ART. 30 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	Pag. 15
ART. 31 - Divieto di mandato imperativo	Pag. 15
ART. 32 - Partecipazione alle adunanze	Pag. 15
ART. 33 - Astensione obbligatoria	Pag. 16
ART. 34 - Esenzione da responsabilità	Pag. 16

CAPO IV - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	
ART. 35 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali	Pag. 17
ART. 36 - Funzioni rappresentative	Pag. 17
PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	
CAPO I - CONVOCAZIONE	
ART. 37 - Competenza	Pag. 19
ART. 38 - Avviso di convocazione	Pag. 19
ART.39 - Ordine del giorno	Pag. 19
ART. 40 - Avviso di convocazione – Consegna- Modalità	Pag. 20
ART. 41 - Avviso di convocazione – Consegna- termini	Pag. 21
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	
ART. 42 - Deposito degli atti	Pag. 22
ART. 43 - Adunanze di prima convocazione	Pag. 22
ART. 44 -Adunanze di seconda convocazione	Pag. 23
ART. 45 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere	Pag. 23
CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	
ART. 46 - Adunanze pubbliche	Pag. 24
ART. 46 BIS - RegISTRAZIONI audio e video	Pag. 24
ART. 47 - Adunanze segrete	Pag. 24
ART. 48 - Adunanze aperte	Pag. 25
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	
ART. 49 - Comportamento dei Consiglieri	Pag. 26
ART. 50 - Ordine della discussione	Pag. 26
ART. 51 - Comportamento del pubblico	Pag. 26
ART. 52 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	Pag. 27
CAPO V - ORDINE DEI LAVORI	
ART. 53 - Comunicazioni - Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni	Pag. 28
ART. 54 - Ordine di trattazione degli argomenti	Pag. 28
ART. 55 - Discussione – Norme generali	Pag. 28
ART. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva	Pag. 29
ART. 57 - Fatto personale	Pag. 29
ART. 58 - Termine dell'adunanza	Pag. 30
CAPO VI - VERBALI	
ART. 59 - Verbali sedute	Pag. 31
ART. 60 - Verbali: rettifica – approvazione	Pag. 31
PARTE IV - LE DELIBERAZIONI	
CAPO I - LE DELIBERAZIONI	
ART. 61- Forma e contenuti	Pag. 33
ART. 62 - Revoca- Modifica	Pag. 33
CAPO II - LE VOTAZIONI	
ART. 63- Modalità generali	Pag. 34
ART. 64 - Votazioni in forma palese	Pag. 34
ART. 65 - Votazioni segrete	Pag. 35
ART. 66 - Esito delle votazioni	Pag. 35
ART. 67 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	Pag. 36
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 68 - Entrata in vigore	Pag. 38

PARTE I

ORGANIZZAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento – finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari, a norma della Legge 8.6.90 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, delle altre leggi vigenti in materia e dello Statuto Comunale.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
3. Se nel corso dell'adunanza sono sollevate da Consiglieri Comunali delle eccezioni relative all'interpretazioni di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione d'argomenti iscritti nell'ordine del giorno, la decisione è rimessa al Presidente che sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, può rinviare l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

ART. 2

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare agli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
2. Il Sindaco può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale per ragioni, esigenze od avvenimenti particolari.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza viene esposta all'esterno della sede la bandiera dello Stato.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 4

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è, per legge, il presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, il Consiglio è presieduto dall'Assessore più anziano per età.
3. Nel caso in cui il Vice Sindaco sia un Assessore extraconsiliare, la presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza od impedimento del Sindaco, compete al Consigliere anziano.
4. Ai fini di cui al precedente comma il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72 – 4° comma – testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi di legge.

ART. 5

Adunanza per la convalida degli eletti

1. L'adunanza del Consiglio Comunale indetta, secondo la legge e lo Statuto, per la convalida degli eletti è presieduta dal Sindaco neo eletto. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva in Perfetto.

ART. 6

Compiti e poteri del Presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento; concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista possono costituirsi in gruppi consiliari. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, è consentita la costituzione del monogruppo.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale il nome del Capogruppo, entro dieci giorni dalla prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo, o la costituzione di un nuovo gruppo.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
4. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione, attraverso l'invio, dell'elenco di cui all'art. 45 – 3° comma della Legge 8.6.90 n. 142.

ART. 8

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari. La conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco. Alla riunione, su richiesta del Presidente, possono partecipare il Segretario Comunale o dipendenti comunali.
4. La Conferenza è, inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Capogruppo.
5. La riunione della Conferenza dei capigruppo è valida quando intervengono almeno la metà dei capigruppo.
6. I Capigruppo delegano un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. I gruppi consiliari dispongono presso la sede municipale di attrezzature e servizi compatibilmente alle risorse disponibili.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 9

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti con funzioni consultive, preparatorie e referenti dei Regolamenti e dei provvedimenti di competenza del Consiglio, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite dai Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

ART .10

Presidente e Segretario

1. Nella prima riunione della Commissione, che viene convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina, si procede alla elezione al suo interno del Presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal componente della commissione da lui delegato.
2. Ogni Commissione dispone di un segretario, nominato all'interno della medesima Commissione, che ne cura la sommaria verbalizzazione dei lavori.

ART. 11

Funzionamento

1. Le commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, o su richiesta scritta anche di un componente la Commissione, o del Sindaco o dell'Assessore competente per materia, di norma mediante apposito avviso, indicando gli argomenti da trattare, o telefonicamente in caso di urgenza, della data stabilita per la riunione.
2. Le riunioni sono valide se intervengono almeno la metà dei componenti.
3. Possono tenersi – a richiesta del Sindaco- riunioni congiunte di più Commissioni per affrontare questioni complesse; in tale ipotesi la presidenza spetta al più anziano di età fra i presidenti.

4. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave pregiudizio agli interessi del Comune.

ART. 12 **Impulso e decisione**

1. Le Commissioni trattano di argomenti da istruire in vista della decisione del Consiglio:
 - deferiti per iscritto dal Sindaco o da singoli Assessori o dalla quinta parte dei Consiglieri,
 - stabiliti autonomamente dal Presidente ovvero assegnati dal Consiglio per ulteriore approfondimento.
2. Il criterio per individuare la competenza è basato sulla prevalenza e sulla preminenza dei singoli aspetti per ciascun argomento.
3. I lavori della Commissione si concludono con un parere, che si ha per espresso quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei commissari votanti.
4. Il componente od i componenti dissenzienti possono predisporre, a loro cura, un parere di minoranza.
5. I verbali delle sedute delle Commissioni sottoscritti dal Presidente e del Segretario sono conservati da ciascun Segretario di Commissione, che invia gli atti in copia al Segretario Comunale per l'istruttoria dell'esame del Consiglio.

ART. 13 **Interventi**

1. Il Sindaco e i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni senza diritto di voto.
2. Possono essere invitati, previa comunicazione alla Giunta, dipendenti comunali.
3. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di Enti ed Associazioni nonché, previa autorizzazione della Giunta, acquisire l'apporto di esperti.

ART. 14 **Commissioni speciali**

1. Per affrontare problemi specifici, il Consiglio può costituire altresì Commissioni straordinarie, determinandone composizione, compiti, durata e modalità di funzionamento.

ART. 15 **Commissione d'indagine**

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine e di studio su determinate materie che comunque interessino il Comune. Nell'atto deliberativo di istituzione di queste Commissioni debbono essere stabiliti la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

CAPO V

CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 16

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun seduta, effettuato l'appello, il presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità della votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 17

Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione delle loro elezioni da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza della modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedono alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 18, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.
4. Nella stessa seduta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio dei componenti nominati alla carica di Assessore, tra cui un Vice-Sindaco, unitariamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

ART . 18

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 19

Decadenza, rimozione e sospensione

1. Il Consigliere decade dalla carica quando si accerta l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità od incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e le procedure da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della Legge 23.4.1981 n. 154.

3. Decade altresì il Consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga ai lavori per una intera sessione ordinaria, che decorre dal 1° settembre al 31 luglio.
4. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio che decide dopo aver esaminato le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato.
5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
6. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi o sospesi dalla carica secondo quanto dispone l'art. 40 della Legge 8.6.90 n. 142.

ART .20

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nelle competenze consiliari e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli art. 53 e 55 della Legge 8.6.90 n. 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo delle proposte di deliberazione.
4. Le proposte di emendamento prevenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura l'istruttoria. Per le proposte presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.
5. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

CAPO II

DIRITTI

ART. 21

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 22

L'interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda presentata, normalmente, per iscritto al Sindaco per sapere se un fatto sia vero, se qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se il Sindaco intenda comunicare al Consiglio notizie od esibire documenti, abbia preso o intenda prendere qualche provvedimento su questioni determinante di competenza dell'Amministrazione Comunale o, comunque, per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro, conciso ed in termini espliciti e deve indicare se intende avere risposta orale o scritta.
3. Alle interrogazione viene consegnata risposta scritta, o data risposta orale in seduta consiliare, entro 30 giorni della data di presentazione dell'interrogazione o, nel corso della prima seduta consiliare utile successiva, anche se successiva alla scadenza del suddetto termine.
4. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta verbale immediata all'interrogazione urgente presentata, anche verbalmente, durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si impegnano a rispondere alla interrogazione presentata dal Consigliere, entro 30 giorni dalla data di presentazione, nel corso della prima seduta consiliare utile successiva, anche se successiva alla scadenza del suddetto termine.
5. Le risposte del Sindaco o dell'Assessore alle interrogazioni possono dar luogo ad una breve replica da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
6. Il Presidente può disporre che più interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici, strettamente connessi, formino oggetto di risposta unica.
7. Nessun Consigliere può presentare più di tre interrogazioni o interpellanze per la stessa seduta.

ART. 23
L'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti o risolti determinati affari od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente od indirettamente il Comune.
2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e alle stesse viene data risposta scritta o orale in seduta consiliare, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'interpellanza o nel corso della prima seduta consiliare utile anche se successiva alla scadenza di suddetto termine.
3. Chi ha presentato una interpellanza ha il diritto di illustrarla per non più di cinque minuti e dopo la risposta, di esporre sinteticamente le ragioni per le quali egli si dichiara soddisfatto o non soddisfatto, per non più di cinque minuti.
4. Nel caso l'interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad un solo interpellante.
5. L'interrogazione o l'interpellanza si intende ritirata se nella seduta consiliare di discussione non è presente il consigliere presentatore, salvo che questi non ne abbia chiesto preventivamente il rinvio della trattazione ad altra adunanza.

ART. 24
La mozione

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito della promozione di iniziative e di interventi di competenza del Consiglio o della Giunta, inerenti all'attività del Comune o degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
3. nessun Consigliere può svolgere più di una mozione nella stessa seduta.

ART. 25
Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo che, di norma, si traduce in un invito o in un auspicio, su fatti e questioni di interesse della comunità locale o anche eccezionalmente di particolare interesse nazionale od internazionale, , che investono problemi politico-sociali, di carattere generale.
2. Sono presentati, in iscritto, con le stesse modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.

3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra, di norma, per non più di cinque minuti. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
5. Il Consiglio stabilisce, contestualmente tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

ART.26

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizza al Sindaco, che viene immediatamente registrata al Protocollo Generale dell'Ente.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell' art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 27

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. L'esercizio del diritto di cui al primo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale o ai dipendenti responsabili di settore, previo appuntamento. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune, il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, può stabilire i giorni ed il relativo orario nel quale, di norma, i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART. 28

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali di Commissione consiliare permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è inoltrata dal Consigliere al Protocollo generale e deve indicare gli estremi dell'atto di cui si richiede copia ed apporre la data e la firma, nonché contenere la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del mandato elettivo.
3. Il rilascio delle copie avviene, di norma, entro 3 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratta di atti complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale.

ART. 29

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale adottate nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
2. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale, quando un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga illegittime od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Comunale e, per conoscenza, al Sindaco e fatte pervenire entro termine indicato nel precedente comma.
4. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal Comitato Regionale di Controllo precisandone l'oggetto e la data di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un Consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'Ordine del Giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese a maggioranza dei votanti.

CAPO III
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 30
Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge 27 dicembre 1985, n. 816.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla Legge n. 816 del 27.12.1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale.
3. L'indennità di presenza è dovuta nella stessa misura e alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti, formalmente istituite.
4. I Consiglieri Comunali che risiedono fuori del Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di speciali incarichi.

ART. 31
Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Ciascun Consigliere è responsabile, personalmente, del voto che esprime in favore o contro le proposte di provvedimento poste in votazione.

ART. 32
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione anche orale al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

ART. 33
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali del medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di astenersi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 34
Esenzione da responsabilità

1. E' esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che non abbia preso parte alle deliberazioni o che abbia dichiarato, prima della valutazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedono di far risultare a verbale la sua posizione.
2. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabile dall'art. 58 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO IV

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 35

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi espressamente previsti dalla legge il Consiglio provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso i competenti organismi in seduta pubblica e con voto palese.
2. In tutti gli altri casi di adozione di delibere di costituzione di organi collegiali composte anche parzialmente da consiglieri comunali, eventualmente con rappresentanza della minoranza, il Consiglio procede alla designazione dei membri che vengono nominati dalla Giunta.
3. Ciascun Capogruppo comunica alla presidenza il nominativo del Consigliere designato e il Consiglio approva, con voto palese, la designazione dei consiglieri per il successivo inoltro alla Giunta.
4. Alla designazione il Consiglio procede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente incarico. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia pronunciato, il Sindaco procede comunque all'adozione dell'atto, sentiti i capogruppo consiliari.

ART. 36

Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
2. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ART. 37

Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco che ne fissa la data.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci secondo lo Statuto.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Perfetto.

ART. 38

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascun riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in adunanza ordinaria dal 1° settembre al 31 luglio. Può riunirsi in adunanza straordinaria su richiesta di un quinto dei consiglieri.
3. In relazione ad argomenti interessanti anche uno o più Comuni, il Sindaco, in accordo con i Sindaci, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli. Vengono applicate, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.
6. Gli originali dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ART.39

Ordine del giorno

1. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di deliberazione, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali.
2. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizione chiare e specifiche.

3. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
4. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
5. L'ordine del giorno è pubblicato all'Albo Pretorio sotto responsabilità del Segretario Comunale. Per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti o l'utilizzo di altre forme idonee di pubblicità.

ART. 40

Avviso di convocazione – Consegna- Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale, oppure inviato all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Consigliere, appositamente fornito per la durata del mandato elettivo;
2. In caso di consegna da parte del messo comunale, quest'ultimo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata alla segreteria, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. La notifica può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia o a persona addetta alla casa, nonché nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito entro la circoscrizione territoriale del Comune.
5. Fino a quando non è stata effettuata la designazione da cui al precedente comma 3, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione o al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Consigliere, senza bisogno di osservare altri particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 41

Avviso di convocazione – Consegna- termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri oppure inviato ai loro indirizzi di posta elettronica istituzionali almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso o l'invio alla posta elettronica istituzionale della convocazione, deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'O.d.G., l'avviso deve essere consegnato o inviato con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del Giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito da Consiglio stesso.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato o inviato alla casella di posta elettronica istituzionale del Consigliere almeno un giorno prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione di taluni oggetti iscritti all' O.d.G. sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora sono stabiliti al momento della sospensione, il Sindaco dovrà avvisare del rinvio i soli consiglieri assenti al momento della sospensione, con le modalità di cui al comma 4, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione o il ritardo nell'invio dell'avviso di convocazione alla casella di posta elettronica istituzionale sono sanati quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato inviato senza presentare formale reclamo.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 42 **Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno 48 ore prima. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati e di chiederne copia.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

ART. 43 **Adunanze di prima convocazione**

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Il numero presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
4. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
5. Nel caso in cui trascorsi 60 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
6. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta la mancanza del numero legale, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
7. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti

che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto verbale, indicando il numero e nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

8. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati ai sensi del precedente art. 33 non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 44

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Per la validità delle deliberazioni nelle adunanze di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro Consiglieri.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quarto comma dell'art. 41.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

ART. 45

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la validità della seduta.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 46 **Adunanze pubbliche**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quando stabilito dall'art. 47.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 46 BIS **Registrazioni audio e video**

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze anche ai fini dell'attività documentale istituzionale del Comune di Sala Bolognese. Tali registrazioni possono essere effettuate esclusivamente dall'Ente; è vietata ogni attività da parte di chiunque. Le registrazioni delle sedute sono conservate agli atti del Comune e soggiacciono alle stesse regole previste per l'archivio dei documenti. I Consiglieri comunali possono, a richiesta, avere un duplicato delle registrazioni medesime, con le stesse modalità previste per l'accesso agli atti senza il pagamento di alcun corrispettivo delle spese di duplicazione.
2. In deroga al comma precedente e al fine di garantire il diritto di cronaca, è possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, nonché la relativa trasmissione, a mezzo di videocamere o mezzi comunque idonei da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia, previo accreditamento, almeno due giorni lavorativi precedenti la data stabiliti per l'adunanza presso la Presidenza del Consiglio Comunale. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori.
3. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere oggetto di trasmissione integrale via internet esclusivamente a cura del Comune, nel rispetto della normativa a tutela della privacy. E' necessario informare i Consiglieri presenti della diffusione delle immagini ed osservare particolare cautela per i dati sensibili, per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori nel pieno rispetto della normativa a tutela della privacy.

ART. 47 **Adunanze segrete**

1. Adunanza segreta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono tratti argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
4. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed Segretario Comunale, gli Assessori non Consiglieri, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 48 **Adunanze aperte**

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio in "adunanza aperta".
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione e della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. Durante le adunanze "aperte" non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 49

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti di natura e rilievo politico-amministrativo.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti della educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti o che offendono l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questa tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 50

Ordine della discussione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. I Consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente e possono intervenire solo dopo che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra Consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per motivato richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

ART. 51

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di

assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli addetti al servizio di Polizia Municipale.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, convoca la conferenza dei Capigruppo per consultarli in ordine all'eventualità di espellere dall'aula uno o più Consiglieri oppure per dichiarare sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta.
6. Il Consiglio sarà riconvocato con le modalità previste dall'art. 44 – comma 2.

ART. 52

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano lo spazio riservato ai consiglieri, restando a disposizione in sala se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 53

Comunicazioni - Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni

1. Alla fine dell'adunanza, il Presidente può effettuare eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, i Consiglieri possono effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma solo se presentate per iscritto e depositate 36 ore prima presso la Segreteria.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni avviene nelle adunanze ordinarie e straordinarie, di norma, nella parte finale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

ART. 54

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere. In merito decide il Consiglio con votazione di maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultano iscritti all'Ordine del Giorno delle sedute, fatta eccezione per le proposte che si limitano a provocare una manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un avvenimento non previsto.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'O.d.g., quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 55

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nessun Consigliere, di norma, può parlare più di due volte sullo stesso argomento. La prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. Il Presidente tuttavia può autorizzare ulteriori brevi

interventi per puntualizzazione e precisazione. Anche gli interventi scritti non possono superare i tempi innanzi stabiliti.

3. Il Presidente, l'Assessore delegato per materia od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto e motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o dell'Assessore delegato o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.
6. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, o dalla motivazione, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Bilancio preventivo, al Conto consuntivo, ai Regolamenti ed ai Piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 56

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive che possono essere proposte anche da un solo consigliere vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre il proponente – o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 57

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di critica in relazione alla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ART. 58
Termine dell'adunanza

1. Di norma l'adunanza si conclude entro le ore 24; periodicamente il Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita anche la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire orari diversi.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

VERBALI

ART. 59

Verbali sedute

1. I verbali delle adunanze sono gli atti pubblici che documentano la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. I resoconti delle adunanze sono redatte a cura del Segretario Generale e, registrate su supporto magnetico, vengono integralmente trascritte, diversamente devono comunque indicare i punti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore, contro e le astensioni su ogni proposta, nonché indicare i nominativi degli astenuti e dei contrari, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. La delibera adottata, firmata dal Presidente e dal Segretario, con l'esito della votazione, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per la durata prescritta dalla legge. Può essere omesso il verbale della discussione generale, l'esito delle votazioni degli emendamenti presentati, le dichiarazioni di voto. Una volta redatto il verbale inizialmente omesso, lo stesso viene trasmesso ai capigruppo consiliari e, successivamente, ai sensi del successivo art. 60, portato all'approvazione del Consiglio Comunale, unitamente agli atti deliberativi.

ART. 60

Verbali: rettifica – approvazione

1. In sede di approvazione dei resoconti e delle delibere delle precedenti sedute il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se non vi sono osservazioni, si procede all'approvazione degli stessi con formale votazione, senza discussione.
2. Nel caso in cui vengano formulate proposte di rettifica e non vi siano osservazioni, il Presidente ne prende atto e dispone la rettifica del verbale.
3. Nel caso in cui vi siano osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica, previo e eventuale svolgimento di un intervento a favore e di un intervento contro, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Nel formulare la proposta di rettifica non è ammesso rientrare nella discussione del merito dell'argomento.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

ART. 61

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità.
3. Gli impegni si spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
4. Quando il testo della deliberazione proposto non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressivamente richiesta da un Consigliere Comunale.
5. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.
6. Qualora gli atti approvati necessitano di perfezionamenti e coordinamenti puramente formali, che ne lasciano invariati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario provvede di conseguenza, in sede di stesura del verbale.
7. Non possono essere poste in votazione proposte di deliberazioni modificative di proposte in merito alle quali siano stati espressi pareri di cui al comma 2, quando le modifiche attengono ad elementi sostanziali sulla sorta dei quali sono stati espressi i richiesti pareri, senza il preventivo nuovo parere.

ART. 62

Revoca- Modifica

1. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento, fatti salvi diritti acquisiti da terzi.
2. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

CAPO II

LE VOTAZIONI

ART. 63 **Modalità generali**

1. L'espressione del voto su ogni proposta di deliberazione è effettuata normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e di comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa sollevata;
 - b) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati separatamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazione in corso.

ART. 64 **Votazioni in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

ART. 65
Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di norma, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco con timbro del Comune, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, oppure approva con un sì o con un no il voto favorevole o contrario alla proposta di deliberazione.
3. Quando la legge, gli Statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che non partecipano alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli che non hanno partecipato al voto.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale.

ART. 66
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata; salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa

adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 67

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenze le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiara immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 68
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano questa materia, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni.